

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 26/05/2004, n. 138, con la quale è stato istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), quale organismo di coordinamento tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze;
- considerato che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministero della salute e si avvale della collaborazione, attraverso successive convenzioni, di vari enti, tra cui le regioni;
- considerato che, con nota prot. n. DGPREV 349-P-7/03/2012, il Ministero della salute ha comunicato alle regioni che, con decreto ministeriale del 5/5/2011, è stato approvato il Programma 2012 del CCM e all'interno dell'area progettuale di detto Programma è stato individuato un ambito operativo inerente all'area "Sostegno alle regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare Salute";
- considerato che in tale ambito è stato approvato dai Comitati del CCM un progetto denominato "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ed esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d.lgs. 81/08", che ha come obiettivo generale quello di definire una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto secondo principi di efficacia, appropriatezza, risparmio ed utilità sociale;
- preso atto che al progetto è stato assegnato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) H78G12000270001;
- considerato che, con nota prot. n. DGPRE 0021407-P-09/10/2012, il Ministero della salute ha comunicato alla Regione del Veneto l'approvazione dell'accordo di collaborazione con efficacia dal 24.10.2012 e scadenza al 24.10.2014;
- considerato che il progetto esecutivo, che costituisce parte integrante dell'accordo prevede il coinvolgimento oltre che della Regione del Veneto - Direzione Regionale Prevenzione- e dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, in qualità di Azienda capofila, anche di altre Unità operative identificate nel progetto stesso;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1139 del 5 luglio 2013, con la quale la Regione del Veneto ha affidato all'Azienda ULSS 20 la gestione contabile e amministrativa del progetto e ha nominato il dr. Luciano Marchiori, Direttore Spisal dell'Azienda ULSS 20 di Verona, responsabile dell'attuazione del progetto;
- vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona n. 440 del 22 agosto 2013, con la quale è stato autorizzato l'avvio delle attività progettuali, in conformità agli obiettivi previsti dall'accordo di collaborazione concluso tra Ministero della salute e Regione del Veneto;
- vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona n. 697 del 19 dicembre 2013, recante approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'Azienda ULSS n.

20 di Verona e le singole Unità operative assegnatarie dei progetti esecutivi del programma CCM 2012 in oggetto;

- tenuto presente che l'Azienda ULSS n. 20 di Verona, in qualità di soggetto istituzionale capofila dell'attuazione del presente progetto, è tenuta a stipulare accordi di collaborazione, che disciplinino i rapporti con gli altri destinatari istituzionali, i quali concorrono alla realizzazione del progetto medesimo;
- dato atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, ha dato, in sede di presentazione del progetto al CCM, l'adesione al progetto stesso con il compito dell'analisi delle esperienze regionali e lo sviluppo del protocollo per la sorveglianza sanitaria e la prevenzione primaria e secondaria dei lavoratori ex esposti ad amianto;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, dell'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione del Veneto, il Ministero concede alla Regione del Veneto per la realizzazione del progetto un finanziamento pari a euro 350.000,00;
- preso atto che l'importo di finanziamento previsto per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, è di euro 8.200,00, per il rimborso delle spese di missione e di materiale di consumo e attrezzature connesse alla realizzazione del progetto stesso;
- dato atto che l'importo di euro 8.200,00, relativo al finanziamento ministeriale, sarà trasferito dall'Azienda ULSS n. 20 di Verona alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, con le seguenti modalità:
 - la prima quota di euro 3.280,00, pari al 40% del finanziamento complessivo assegnato, sarà trasferita alla firma dell'accordo;
 - la seconda quota di euro 2.460,00, pari al 30% del finanziamento complessivo assegnato, sarà trasferita a seguito della positiva valutazione dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi due semestri di attività;
 - l'ultima quota di euro 2.460,00, pari al rimanente 30% del finanziamento complessivo assegnato, verrà trasferita a seguito della positiva valutazione della relazione tecnica finale e del rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- dato atto che è necessario procedere alla stipula dell'accordo di collaborazione con l'Azienda ULSS n. 20 di Verona;
- ritenuto, pertanto, di aderire formalmente al progetto "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258, d.lgs. 81/2008", approvando il relativo accordo di collaborazione, allegato alla presente deliberazione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di aderire al progetto "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258, d.lgs. 81/2008", approvando il relativo accordo di collaborazione tra dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona e la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Azienda USL della Valle d'Aosta, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che l'approvazione dell'accordo di collaborazione tra dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona e la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Azienda USL della Valle d'Aosta non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- 3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali regionali l'approvazione degli adempimenti amministrativi e contabili necessari per l'accertamento delle entrate e per l'impegno delle spese afferenti al progetto in questione;
- 4) di stabilire che per le attività svolte direttamente dall'Azienda USL della Valle d'Aosta si provvederà al trasferimento alla stessa dei fondi necessari;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Ministero della salute, al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona e al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 6) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA ULSS 20 ED UNITA' OPERATIVE ASSEGNATARIE DEI PROGETTI ESECUTIVI DEL PROGRAMMA CCM 2012 DENOMINATO "SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO, AI SENSI DELL'ART. 258 D.LGS 81/08"

TRA

Azienda ULSS 20 della Regione Veneto codice fiscale 02573090236, rappresentata dal Direttore Generale - Legale Rappresentante dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, come da Decreto di nomina n. 239 del 29 dicembre 2012, domiciliata per la carica presso l'Azienda ULSS 20 - Via Valverde n. 42, 37122 Verona giusta deliberazione n. ____ del _____

E

Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata dal dr. Mauro RUFFIER, dirigente della Struttura Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria, nell'ambito dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del,
di seguito denominate separatamente "la Parte" e congiuntamente "le Parti"

PREMESSO

- che la Regione Veneto, in virtù della consolidata esperienza nell'ambito della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e che tale esperienza risulta in linea con il progetto in oggetto, è stata individuata dal Ministero della salute quale soggetto istituzionalmente competente per la realizzazione del Progetto CCM 2012 denominato "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d.lgs 81/2008";
- che con D.G.R. n. 1139 del 05/07/2013 la Regione Veneto ha affidato all'Azienda ULSS 20 la gestione contabile e amministrativa del Progetto ed ha nominato il Dr. Luciano Marchiori, Direttore Spisal dell'Azienda ULSS 20, responsabile dell'attuazione del progetto;
- che l'Azienda ULSS20 con propria deliberazione n. 440 del 22.08.13 ha autorizzato l'avvio delle attività progettuali, in conformità agli obiettivi previsti dall'accordo di collaborazione concluso tra Ministero della salute e Regione Veneto;
- che l'accordo di collaborazione sopra citato prevede che le azioni del Progetto "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d.lgs 81/2008" siano sviluppate in Unità Operative, ciascuna dotata di uno specifico finanziamento e di un proprio piano finanziario;
- che l'Unità Operativa Regione Autonoma Valle d'Aosta prevede il coinvolgimento dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

- che l'ULSS20 intende avvalersi della collaborazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta-Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del Programma di ricerca CCM 2012 denominato "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d.lgs 81/2008".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

L'individuazione della Parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna ad eseguire, in collaborazione con l'ULSS 20 le attività utili a conseguire gli obiettivi dichiarati nel Programma del CCM 2012 relativo al Progetto denominato "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 d.lgs 81/08", così come riportato nel progetto esecutivo

L'Azienda ULSS 20, come stabilito dalla Regione Veneto con DGR 1139/2013, è responsabile/capofila dell'attuazione del progetto sopra citato.

I trasferimenti finanziari a ciascuna Unità Operativa assegnataria dei progetti esecutivi saranno effettuati dall'ULSS 20 in conformità a quanto già indicato e definito nell'accordo di collaborazione stipulato tra Ministero della Salute e Regione Veneto.

Articolo 2 (Durata della convenzione)

In virtù dell'accordo di collaborazione stipulato tra Ministero della Sanità e Regione Veneto in data 29.08.2012 e registrato da parte degli Organi di Controllo in data 09.10.2012, le attività del precedente articolo 1) sono state già avviate, ai sensi dell'art. 2 del predetto Accordo, dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta-Azienda USL della Valle d'Aosta a partire dal 24.10.2012 e proseguiranno per tutta la durata del progetto che si concluderà il 24/10/2014, con possibilità di eventuale proroga di sei mesi, qualora concessa.

Articolo 3 (Rapporti tecnici e rendiconti finanziari)

Al fine di monitorare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 1) il legale rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, entro sette giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività (semestre 24.04.2014; 24.10.2014), trasmette all'Azienda ULSS 20 un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del Progetto ed un rendiconto finanziario delle somme impegnate e/o delle spese sostenute, come da preventivo parte integrante del progetto esecutivo.

Articolo 4 (Proprietà dei risultati del progetto)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3), sono di proprietà esclusiva del Ministero della Salute.

Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero della Salute, riportando l'indicazione "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – CCM".

Articolo 5 (Referenti scientifici)

Il referente scientifico per l'Azienda ULSS 20 è il dr. Luciano Marchiori, che assicurerà il collegamento operativo con la Regione Veneto ed il Ministero.

Il referente scientifico per la Regione Autonoma Valle d'Aosta è il dr. Mauro Ruffier.

Articolo 6 (Finanziamento)

Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo l'ULSS 20 trasferirà alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la somma di euro 8.200,00, così come indicato nel piano finanziario allegato all'accordo di collaborazione stipulato tra Ministero della Salute e Regione Veneto.

Si procederà alla liquidazione della somma solo dopo che la Regione Veneto avrà versato all'ULSS 20 le quote del finanziamento e le stesse risulteranno introitate dall'ULSS 20.

Il trasferimento delle somme avverrà sulla base dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 3) comprese eventuali spese di missione; le spese dovranno essere sostenute in coerenza con il piano finanziario specifico di ogni singola Unità Operativa e con il preventivo parte integrante del progetto esecutivo.

Le attività di cui alla presente convenzione non costituiscono prestazioni di servizi ma trasferimenti di denaro e pertanto esclusi dal campo IVA, così come previsto dall'art 2) comma 3 lettera a D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 7 (Modalità e termini di trasferimento del finanziamento)

Il finanziamento sarà trasferito con le seguenti modalità:

- la prima quota di euro 3.280,00, pari al 40% del finanziamento complessivo di cui all'articolo 6), sarà trasferita alla firma del presente accordo;
- la seconda quota di euro 2.460,00, pari al 30% del finanziamento complessivo assegnato sarà trasferita a seguito della positiva valutazione dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi due semestri di attività.
- l'ultima quota di euro 2.460,00, pari al rimanente 30% del finanziamento complessivo assegnato verrà trasferita a seguito della positiva valutazione della relazione tecnica finale e del rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a restituire le somme liquidate e non rendicontate, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dall'ULSS 20.

Articolo 8 (Sospensione dei pagamenti. Risoluzione dell'accordo)

In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 3, l'Azienda ULSS 20 sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta-Azienda USL della Valle d'Aosta non provveda ad inviare le relazioni di cui all'articolo 3 entro i termini previsti.

E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

La presente convenzione si compone di n. 8 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda ULSS 20 di Verona
Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Dirigente della struttura igiene e sanità
pubblica e veterinaria
Dr. Mauro Ruffier